

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

681° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i> 13
6 ^a - Finanze e tesoro	» 32
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 33
11 ^a - Lavoro	» 34

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 4
7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 9

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 38
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Riforma amministrativa	<i>Pag.</i> 44
------------------------------	----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

285^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce una serie di chiarimenti sulla futura attività della Giunta. Quindi, apprezza le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

4^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Maggi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore FOLLIERI, relatore per la 2^a Commissione, sottolineando che si limiterà ad evidenziare i contenuti strettamente giuridici del decreto-legge in discussione. L'articolo 1, comma 1, del provvedimento contiene una norma interpretativa ai fini dell'applicazione tanto dell'articolo 644 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disposizioni in materia di usura, quanto dell'articolo 1815, secondo comma del Codice civile, come sostituito dall'articolo 4 della medesima legge, al fine dell'esatta individuazione del momento in cui gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, si intendono come usurari. Atteso che, secondo il decreto-legge, sono da considerare usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, il relatore Follieri sottolinea che tale scelta è conforme alla configurazione che la giurisprudenza ha dato al delitto di usura, classificato come reato istantaneo, ovvero conformato nei termini di reato istantaneo ad effetti permanenti, ma non come reato permanente. Né tale con-

figurazione è – a giudizio del relatore Follieri – messa in discussione dall'articolo 644-ter del medesimo codice penale, pure introdotto dalla «legge antiusura» sulla prescrizione del reato in questione che va interpretato come una norma tesa ad estendere ad un reato istantaneo il regime prescrizione proprio dei reati permanenti. Ricorda che fra i punti qualificanti della novella apportata con la «legge antiusura» rientrano – in particolare – l'esigenza di ancorare tale reato ad un'ipotesi in cui non vi è bisogno di accertamento del carattere usurario degli interessi, ma basta qualificarli tali per il solo fatto di collocarsi al di sopra della soglia prefissata ai sensi del terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, nonché l'altra esigenza relativa alla eliminazione del requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno dell'usurato. Il relatore Follieri, poi, avuto riguardo precipuamente alla natura automatica dell'accertamento della natura usuraria degli interessi in questione, puntualizza che, posta di fronte al quesito se gli interessi eccedenti la soglia prefissata potessero essere usurari la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 14899 del 2000 – ha osservato che l'obbligazione di interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive. Pertanto in caso di contratti di mutuo costituiti e non esauriti prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, quest'ultima, pur non essendo di per sé retroattiva, tuttavia è «di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione degli effetti ancora in corso, quindi per l'appunto la corresponsione degli interessi». Il relatore osserva che, in tale quadro di riferimento, il Governo nella relazione al disegno di legge di conversione, ha messo in rilievo, che secondo la ricostruzione della Corte di cassazione rilevante ai fini della qualificazione usuraria degli interessi sarebbe, il momento della dazione e non quello della stipula del contratto. Conseguenza ulteriore sarebbe che una ricostruzione siffatta verrebbe ad implicare non solo una responsabilità civile del mutuante, ma anche una responsabilità penale dello stesso se questi insistesse per la corresponsione degli interessi. Il relatore, poi, dà conto dei successivi commi dell'articolo 1 i quali, in correlazione alla caduta dei tassi di interessi avvenuti nel biennio 1998-1999, ridisciplinano il tasso di sostituzione per i mutui a tasso fisso, salva pattuizione più favorevole per il debitore secondo un meccanismo di sostituzione che viene dettagliatamente indicato, ovvero escludono da questa particolare regolamentazione i mutui agevolati e i prestiti concessi o ricevuti in materia di debito pubblico. Il relatore Follieri conclude esprimendo apprezzamento per l'intento del Governo – espresso nella relazione introduttiva al disegno di legge – di evidenziare la necessità di svolgere nel corso dell'esame parlamentare i dovuti approfondimenti anche, in particolare, con le associazioni dei consumatori che anche a causa dell'urgenza del provvedimento in conversione, il Governo medesimo non aveva potuto effettuare.

Il presidente GUERZONI, relatore per la 6^a Commissione, condivide la valutazione del senatore Follieri circa l'opportunità dell'emanazione da parte del Governo del decreto-legge, i cui risvolti si iscrivono sia in un

processo di drastica riduzione del livello dei tassi di interessi negli ultimi anni, sia nel contesto determinato dalla recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha dovuto fare i conti con la sovrapposizione tra la determinazione legale del tasso usurario e la citata riduzione dei tassi di interesse. Passando ad illustrare i commi 2 e 3 dell'articolo 1, il relatore si sofferma sulla individuazione dei soggetti interessati dalle disposizioni, sulla definizione del parametro che determina il tasso di sostituzione del tasso di interesse in essere alla data di entrata in vigore e sulle modalità per determinare tale tasso di sostituzione. Opportunamente, – egli prosegue – il decreto differenzia il tasso di sostituzione se il mutuatario è un'impresa ovvero una famiglia. Dalla norma non si evince chiaramente, ancorché l'Associazione Italiana abbia già deciso unilateralmente, che le operazioni di rinegoziazione siano senza spese: pertanto, egli ritiene opportuna una specificazione in tal senso.

Il relatore svolge poi alcune considerazioni di ordine generale concernenti sia il settore dei mutui edilizi che il settore bancario, affermando che la scelta di molti mutuatari di contrarre un mutuo a tasso fisso risponde a logiche di mercato nelle quali il prenditore si assume il rischio di determinare per un certo periodo, senza alcuna variazione, il costo del credito richiesto: si tratta di una libera scelta che scommette sull'andamento dei tassi d'interesse. Incidentalmente si può sottolineare che i proprietari di immobili, soprattutto prime abitazioni, hanno visto scendere il prelievo fiscale complessivo su tale cespite. Il decreto non azzera il rischio connesso al contratto di mutuo a tasso fisso, ma ne riconduce il rischio a livelli fisiologici.

Il relatore si dichiara convinto che l'interesse generale, per i consumi e per gli investimenti, è quello di ridurre i costi degli investimenti immobiliari, soprattutto a fini abitativi, e a tale proposito ritiene opportuno ricostruire, come fa il decreto-legge, un quadro di certezza giuridica, anche per evitare squilibri sui mercati finanziari.

Rispetto all'opinione che indica nell'intervento del Governo un inaccettabile sostegno a favore delle banche, opinione che egli non condivide, va però registrato un malcontento diffuso tra la clientela bancaria, la quale invoca – per certi versi comprensibilmente – trasparenza e attenzione all'utente. D'altro canto, la inesistenza di un'autonoma iniziativa di rinegoziazione dei mutui da parte delle banche, a fronte di un calo vistoso dei tassi di interesse, può essere esso stesso un segno di malfunzionamento del sistema creditizio.

Nella valutazione del decreto quindi emerge la esigenza di tener conto di interessi contrapposti o comunque non collimanti, la cui considerazione deve far emergere un orientamento di temperamento degli stessi. Le opzioni possibili vanno però correlate alla conoscenza delle effettive dinamiche del settore dei mutui fondiari, in riferimento ai costi per la provvista per le banche, e a tutte le condizioni generali e particolari che concorrono a determinare il costo dei mutui.

Occorre infatti conoscere in che percentuali il mondo bancario è interessato al settore dei crediti fondiari, e quali sono le possibili conseguenze di un intervento modificativo del decreto. Da tale punto di vista,

appare particolarmente opportuno prevedere l'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Associazione Bancaria Italiana. Un elemento di ulteriore riflessione è dato dalla considerazione che il sistema bancario in generale è stato oggetto di particolare attenzione negli ultimi anni, attraverso una serie di misure che ne hanno favorito le dinamiche di ristrutturazione.

Tutto ciò considerato, egli ritiene che il decreto vada migliorato e modificato soprattutto per quanto riguarda il livello del tasso di sostituzione, che potrebbe essere ridotto per tutti i soggetti mutuatari, tenendo conto sia della esigenza sociale di favorire i percettori di reddito medio-basso, sia dell'esigenza di mantenere la differenziazione tra imprese e famiglie. Peraltro, per determinare la riduzione del tasso di sostituzione occorre definire un criterio, per il quale occorre disporre di dati ed informazioni sulle dinamiche dei tassi di interesse negli ultimi decenni. Anche una più puntuale conoscenza della durata e del tipo di mutui in essere può consentire di calibrare meglio le ipotesi di modifica del decreto. Il presidente-relatore giudica peraltro condivisibile la richiesta di tener conto in particolare dei mutui contratti per l'acquisto della casa di abitazione da parte dei percettori di redditi medio-bassi o delle giovani coppie.

Altra questione è quella di affrontare il problema delle rate dei mutui già pagate negli anni passati, per il quale egli si dichiara convinto della opportunità di non prevedere una norma retroattiva; viceversa egli non considera pregressa la rata in scadenza a dicembre 2000, contestuale cioè alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Un'altra questione concerne poi l'esplicitazione dell'assenza di spese aggiuntive per i mutuatari in caso di rinegoziazione e l'eventuale determinazione dei costi non ascrivibili al sistema bancario.

Rimangono da affrontare ulteriori questioni, che peraltro potrebbero trovare – anche se ciò appare problematico, ancorché auspicabile – risposta nel provvedimento in esame: esse concernono l'attivazione da parte delle banche di risorse finanziarie per intervenire in via permanente sui problemi che il decreto intende risolvere, nonché l'impegno di risorse pubbliche per semplificare, ovvero per rendere meno onerosa l'estinzione dei mutui divenuti troppo gravosi.

Il presidente PINTO, prendendo atto della sollecitazione avanzata dai due relatori, propone alle Commissioni riunite di dedicare una seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rispettivi rappresentanti dei Gruppi, all'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Associazione Bancaria Italiana, delle Associazioni dei consumatori e del Consiglio Nazionale del Notariato, nella giornata di martedì.

IL SENATORE PASQUINI CHIEDE DI INSERIRE NELL'ELENCO ANCHE LA ASSOFIN, ASSOCIAZIONE DELLE FINANZIARIE PER IL CREDITO AL CONSUMO.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ricorda di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e di Biella contro la Cassa Depositi e Prestiti e una interrogazione al Ministro competente sui tassi

praticati dallo stesso istituto, sulla quale sollecita la risposta da parte del Governo.

Il senatore D'ALÌ, anche in considerazione delle osservazioni svolte dai due relatori, chiede che l'intervento del Governo sia svolto prima delle audizioni, al fine di sciogliere i numerosi punti oscuri del decreto. Analogamente, egli chiede di acquisire il parere della Commissione Bilancio e programmazione economica prima di avviare la discussione generale. Infine, sollecita l'audizione dei rappresentanti degli imprenditori.

Il senatore MANTICA condivide la richiesta di ascoltare preventivamente il rappresentante del Governo, anche tenuto conto del fatto che alcuni esponenti della maggioranza sembrano aver già preso le distanze dal contenuto del decreto-legge. Egli concorda con la richiesta di ascoltare gli esponenti della Banca d'Italia, ricordando peraltro che non è proprio dell'Istituto di vigilanza un ruolo di patrocinatore dell'ABI.

La senatrice SILIQUINI condivide l'esigenza di acquisire le informazioni necessarie per comprendere le motivazioni e le metodologie che hanno portato a definire i contenuti del decreto-legge. Ella sollecita infine lo svolgimento della audizione dei rappresentanti delle Associazioni del commercio e dell'artigianato.

Il senatore COSTA ritiene utile ascoltare il parere dell'ordine dei dottori commercialisti, mentre il senatore PEDRIZZI sollecita prioritariamente un chiarimento da parte del Governo circa gli orientamenti a modificare il testo del decreto.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce la piena disponibilità del Governo a chiarire e a illustrare le motivazioni che hanno indotto a varare il decreto-legge, le quali peraltro traggono origine dalla discussione avvenuta in sede di esame del disegno di legge finanziaria, nonché a fornire i dati informativi richiesti. Egli ritiene peraltro più opportuno un intervento del Governo, dopo le audizioni, e prima dello svolgimento della discussione generale.

Anche il presidente GUERZONI concorda sull'opportunità che l'intervento del Governo sia svolto in apertura della discussione generale e dopo le audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

2^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
D'Andrea.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. –Restauero Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 13^a Commissione, STANISCIÀ il quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la relazione svolta ieri dal senatore Pappalardo, sottolinea come il disegno di legge in titolo affronti nel medesimo contesto tematiche che in passato venivano tenute accuratamente distinte. Difatti, le problematiche del ripristino e del recupero dei beni culturali vengono viste ora nel contesto territoriale, urbanistico e ambientale, di talchè gli interventi di restauro sono ora inquadrati come interventi sul territorio.

Con il provvedimento, inoltre, si intende programmare gli interventi sia nel tempo che nello spazio, uscendo dalla logica episodica che caratterizzava in passato tale settore. Pertanto, il disegno di legge, pur prendendo le mosse dalla legge n. 270 del 1997, va ben al di là di quanto previsto da quel, pur importante, provvedimento legislativo.

Come si evince dall'articolo 1 del testo in esame, si intende disciplinare la programmazione degli interventi volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale; ciò è tanto più significativo se si tiene conto del fatto che l'Italia è un enorme giacimento di beni culturali e che non vi è in pratica luogo in cui non siano presenti elementi significativi dell'immenso patrimonio del Paese. Si pone pertanto con tutta evidenza il delicato problema del rapporto tra territorio ed intervento dell'uomo.

Il disegno di legge presenta peraltro alcuni limiti, il primo dei quali attiene alla scarsità di risorse finanziarie stanziare; al riguardo, il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire in che rapporto si pone l'articolo 6 del testo in esame con l'articolo 145, comma 97, della legge finanziaria per l'anno in corso. Altro limite del provvedimento è costituito dalla mancata previsione dell'obbligo, per il Governo, di riferire periodicamente al Parlamento mentre, per alto verso, non si pone l'accento sull'esigenza di intervenire anche a beneficio dei centri storici minori.

Occorre a questo punto stabilire se è preferibile approvare il testo così com'è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento oppure modificarlo, introducendovi alcuni elementi migliorativi.

Il presidente BISCARDI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PAROLA esprime apprezzamento per il testo in esame che appare suscettibile di valorizzare il patrimonio artistico-culturale del paese, il che è tanto più importante se si tiene conto del quadro di riferimento, caratterizzato dal processo di globalizzazione in atto. Per altro verso, d'altra parte, il provvedimento potrebbe essere migliorato, tenuto conto dell'esigenza di introdurre ulteriori elementi di valorizzazione delle tantissime zone del Paese che presentano importanti beni culturali quali ad esempio, rimanendo nei dintorni di Roma, Ostia, Fiumicino ed Ostia antica; si avverte infatti il bisogno di dotare tali centri di migliori e più efficienti infrastrutture.

Apprezzamento va espresso poi per l'articolo 3, comma 2, del testo in esame, laddove si affrontano le tematiche dell'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendio ed a quella antisismica.

In conclusione, occorre stabilire se approvare così com'è il provvedimento, assicurandone quindi l'entrata in vigore, oppure se cogliere l'importante occasione offerta per fare un ulteriore passo in avanti sulla strada della valorizzazione dei beni culturali nel contesto del territorio.

Il senatore SPECCHIA giudica apprezzabile l'obiettivo di fondo del disegno di legge in titolo, essendo necessario programmare i finanziamenti in un settore così importante come quello del restauro; però, il risultato che il testo conseguirà sarà prevedibilmente assai modesto, e non soltanto per la scarsità delle risorse finanziarie. Occorre responsabilizzare meglio le regioni e le autonomie locali, la cui conoscenza della realtà territoriale

meriterebbe un riconoscimento mediante l'attribuzione di poteri decisionali più incisivi.

Nel coinvolgimento del settore privato, poi, le realtà straniere hanno dimostrato maggiore efficacia: al contrario, il testo non reca traccia delle pur interessanti proposte avanzate alla Camera dai deputati Radice e Casinelli: l'introduzione del modello concessorio in uso, per taluni beni demaniali, è stata ritenuta meritevole di approfondimento dai Gruppi e dal Governo, ma l'intesa è stata di deferire tale questione all'esame del Senato. Perciò richiedere ora una approvazione senza modifiche del testo licenziato dalla Camera dei deputati rappresenta una forzatura che va risolutamente evitata: il disegno di legge va invece migliorato, nella direzione prefigurata dalle citate proposte nonché per adeguarlo alla decorrenza delle previsioni finanziarie dal 2001.

Il senatore LORENZI ammette di essere rimasto ben impressionato dalla prima lettura del disegno di legge in titolo, che al limite si presta all'obiezione di intendere l'Italia soltanto come area di restauro e non anche di trasformazione in direzione del nuovo millennio. Occorre respingere l'anelito passatista che ispira alcune visioni di mera conservazione, ma occorre anche procedere con un'azione finanziaria più sostanziosa a supporto delle misure proposte.

Dopo questa prima lettura, però, l'oratore si è reso conto che anche le modalità con cui si intendono conseguire quei risultati ed attivare quelle procedure di spesa non meritano piena adesione.

La straordinaria trasformazione che ha mutato il volto di Roma negli ultimi tempi è stata resa possibile da un ingente sforzo economico, cui ha concorso tutto il Paese; un impegno altrettanto notevole sarà necessario per assicurare la manutenzione delle opere così realizzate. Prospetta quindi l'opportunità di un coinvolgimento internazionale nel finanziamento all'opera di tutela del patrimonio culturale esistente in Italia: se tale patrimonio è giustamente considerato appartenente a tutta l'umanità, gli oneri per la sua tutela non dovrebbero gravare esclusivamente sull'Italia. Il dibattito sul testo in esame potrebbe quindi rappresentare l'occasione per un'organica riforma delle modalità di partecipazione dei privati alla suddetta tutela, così come per stimolare quel «ritorno» economico del patrimonio culturale che in altri paesi raggiunge livelli notevolissimi. Conclude esprimendo la propria disponibilità a fornire un contributo costruttivo al miglioramento del testo.

Il senatore MAGGI rileva qualche contraddizione fra le ambizioni che sembrano ispirare il testo in esame e talune carenze della sua stesura. Manifestata quindi la disponibilità a concorrere costruttivamente alla sua approvazione, purchè vengano superati quei limiti che ne vanificano gli intendimenti, osserva che occorrerebbe fare chiarezza sulle finalità perseguite. Il completamento degli interventi progettati nel quadro dei programmi giubilari, ad esempio, meriterebbe un intervento legislativo a sé; nulla garantisce, del resto, che le risorse attivate dal testo in esame siano

sufficienti a tal fine. L'oratore segnala poi una certa mancanza di chiarezza nelle finalità indicate rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3: poco hanno a vedere con il restauro di immobili di interesse storico-artistico, osserva, il miglioramento della ricettività alberghiera o la messa in sicurezza. Anche la norma sulle priorità degli interventi (articolo 4, comma 4) suscita perplessità, vuoi per l'indicazione di due criteri diversi, vuoi per l'inevitabile vantaggio che il riferimento alla progettazione esecutiva darebbe ai comuni grandi su quelli piccoli. L'oratore rileva poi che l'articolo 145, comma 97, della legge finanziaria 2001 testè approvata prevede la possibilità, per le società concessionarie di autostrade, di destinare fondi agli interventi di restauro. In relazione a ciò, ritiene conclusivamente che il testo in esame debba rappresentare la sede per ripensare organicamente le forme attraverso le quali i privati intervengono a sostegno del patrimonio culturale e ambientale.

Il relatore per la 7^a Commissione, PAPPALARDO, invita la Presidenza delle Commissioni riunite a sollecitare i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici affinché partecipino alle prossime sedute, stante la primaria competenza di tale Ministero sulla maggior parte dei temi sollevati nel dibattito.

Il Presidente BISCARDI fornisce assicurazioni, quindi rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

686^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5. Aggiunge quindi la sua firma all'emendamento 1.2 ed illustra anche tale proposta emendativa. Al riguardo, oltre a censurare la precipitazione con la quale il Governo ha provveduto rendendo di fatto impossibile un dialogo costruttivo sulle modifiche da apportare ribadisce, in generale, come i contenuti del decreto-legge in conversione suscitino non poche perplessità, in particolare per il modo in cui intervengono su temi assai delicati come quelli dei termini di durata della custodia cautelare e della separazione di processi, dovendosi altresì escludere – come già evidenziato nel corso della discussione generale da alcuni interventi – che sussistano i requisiti di necessità e di urgenza per molte delle misure adottate con il decreto in questione. Ciò non significa che egli non sia d'accordo sull'effettiva necessità ed urgenza di altre misure adottate con il provvedimento in esame – si pensi ad esempio alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario – anche se proprio a que-

st'ultimo riguardo deve richiamarsi l'attenzione su come i parlamentari del Gruppo Forza Italia abbiano in passato più volte evidenziato la necessità di un intervento di tipo diverso che si concretizzasse in una tipizzazione dei contenuti del regime previsto dal citato articolo 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario e altresì nella sua configurazione come una norma a regime. Sotto un diverso profilo ulteriori perplessità vanno manifestate in merito alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto, in quanto la sua parte politica ritiene inaccettabile che l'impegno dei magistrati nelle zone in cui il carico di lavoro degli uffici giudiziari è maggiore debba implicare la corresponsione di incentivi economici aggiuntivi.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e preannuncia il parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati al decreto-legge in conversione in quanto, pur ribadendo le critiche da lui rivolte ad alcuni specifici aspetti di tale provvedimento rispetto ai quali sarebbero senz'altro opportuni interventi correttivi, deve prendersi atto che in questo momento mancano i tempi per una terza lettura da parte della Camera dei deputati e deve quindi considerare prevalente l'esigenza di assicurare comunque la conversione in legge del decreto medesimo. Sottolinea peraltro come il suo dissenso sia limitato a punti circoscritti del decreto-legge i cui contenuti, per il resto, gli appaiono condivisibili e rispondenti ad obiettive necessità.

Il sottosegretario di stato MAGGI concorda con le considerazioni di carattere generale svolte dal relatore Fassone ed esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore BATTAGLIA manifesta le proprie perplessità sulle motivazioni con le quali il relatore Fassone ha annunciato il suo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al decreto-legge.

La senatrice SCOPELLITI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Battaglia e stigmatizza la scelta del relatore e della maggioranza di non affrontare in merito le proposte emendative presentate.

Il senatore BUCCIERO dichiara di abbandonare l'aula della Commissione giudicando inaccettabile l'atteggiamento della maggioranza nei confronti dell'opposizione.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.1 in considerazione della posizione assunta dalla maggioranza e dal relatore.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 1.0.2, evidenziando come le implicazioni ad esso sottese esprimano la delicatezza del tema della separazione dei processi e osservando altresì come sul merito di tale proposta emendativa vi sia in realtà il consenso anche di esponenti della maggioranza.

Con il parere contrario del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.3. Aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.2.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma all'emendamento 2.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 3.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente PINTO dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.3 e rinuncia ad illustrare tale emendamento nonché l'emendamento 4.1.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 4.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 5.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 6.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 6.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 7.1 rifacendosi alle considerazioni già svolte nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 7.2. Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 9.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 9.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 10.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 10.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 12.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 12.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 14.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 14.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 15.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 15.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 16.1 e 16.3 sottolineando in particolare i rischi di disparità di trattamento che potrebbero derivare dall'attuale formulazione dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 16 del provvedimento d'urgenza in esame.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 16.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 18.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 18.1 e rinuncia ad illustrarlo.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 18.1.

Il presidente PINTO dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 19.0.1.

Stante l'assenza dei proponenti, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 24.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 24.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO l'emendamento 24.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, sottolineando l'imbarazzo della stessa maggioranza e del rappresentante del Governo a fronte dei contenuti del decreto-legge in conversione.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e evidenzia come, pur presentando il provvedimento in titolo alcuni aspetti che giustificano una valutazione critica, nel suo insieme il decreto meriti comunque una valutazione positiva.

Il senatore BATTAGLIA annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale e rileva come la sua parte politica avrebbe ritenuto necessario un confronto aperto e costruttivo sul merito del decreto legge. Auspica, in prospettiva, che le disposizioni da tale provvedimento introdotte possano essere ricondotte ad un quadro di maggiore organicità sistematica.

Il senatore CASTELLANI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Fassone a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 341 del 2000, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4932**al decreto-legge****Art. 1.****1.1**

GRECO

Sopprimere l'articolo.

1.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per la scadenza dei termini di custodia cautelare, ed in mancanza di altri titoli di detenzione; ovvero in tutti i casi nei quali il mantenimento della riunione dei procedimenti possa provocare la prescrizione di taluno dei reati contestati".

I-bis). Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 130-bis. (*Separata iscrizione e separazione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari*). - *I.* Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, procederà separatamente alla iscrizione nel registro generale nei confronti degli indagati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione. Allo stesso modo curerà che le posizioni degli indagati, per i quali è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare, siano definite separatamente rispetto alle altre, qualora possa determinarsi ritardo dal mantenimento della riunione".

5. Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

"Art. 132-bis. - (*Formazione dei ruoli di udienza*). – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti per i quali ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla prescrizione dei reati ed alla scadenza dei termini di custodia cautelare"».

1.3

GRECO

Sopprimere il comma 1.

1.4

GRECO

Al comma 1, far precedere le parole: «se uno o più», di cui alla lettera e-bis, dalle parole: «sentite le parti».

1.5

GRECO

Al comma 1-bis, , sostituire l'articolo 130-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 130-bis. (*Segnalazione dei procedimenti in fase di indagine*). – 1. Il pubblico Ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, può procedere, sull'accordo della parte, separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis del codice di procedura penale».

1.0.1

MILIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e-bis*, è aggiunta la seguente:

"*e-ter* se a seguito di separazione di processi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, o in ogni altro caso di separazione di procedimenti, siano state applicate differenti discipline processuali o probatorie il giudice dell'impugnazione ove non possa provvedere direttamente dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura penale e il corso della prescrizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo"».

1.0.2

GRECO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e-bis*, è aggiunta la seguente:

"*e-ter* se a seguito di separazione di processi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, o in ogni altro caso di separazione di procedimenti, siano state applicate differenti discipline processuali o probatorie il giudice dell'impugnazione ove non possa provvedere direttamente dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura penale e il corso della prescrizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo"».

Art. 2.**2.1**

GRECO

Sopprimere l'articolo.

2.2

CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. - All'articolo 303, comma 1, lettera "b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera "d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono ridotti in misura corrispondente, e comunque tale da mantenere un margine idoneo a garantire la celebrazione del giudizio di grado superiore"».

2.3

GRECO

Al comma 1, sostituire al n. 3-bis ivi richiamato la cifra «sei» con la cifra «tre».

Art. 3.**3.1**

GRECO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.1

GRECO

Sopprimere l'articolo.

4.2

SCOPELLITI

Sopprimere l'articolo.

4.3

CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti, anche con riferimento a fatti di reato riferiti alla stessa persona, quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, a causa della scadenza prossima dei termini di custodia cautelare, ed in assenza di altri titoli di detenzione, sarebbe rimesso in libertà. Analogamente il giudice procede nei confronti dei condannati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione"».

4.4

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 533-bis. - (*Misure alternative e sostituzione delle pene*). - Quando la pena detentiva da applicare non è superiore a tre anni, ovvero a quattro anni quando il reato sia stato commesso dall'imputato in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o si tratti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o ad esso intenda sottoporsi, il giudice, anche d'ufficio, può disporre la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste da norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario o di esecuzione delle misure punitive e limitative della libertà. Quando ne ritenga sussistenti le condizioni il giudice può altresì disporre la sostituzione della pena detentiva da applicare con la prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, ovvero con altre attività specificatamente dirette alla rieducazione ed al reinserimento del condannato, determinandone la durata, in un tempo anche superiore alla pena irrogata, e le modalità di esecuzione"».

4.5

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole: "un anno", "sei mesi", e "tre mesi" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "diciotto mesi", "un anno" e "sei mesi"».

4.6

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del primo comma, le parole da "negli istituti" sino a "vicino" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero determinati giorni della settimana o determinati periodi dell'anno nel proprio domicilio";

2) nel secondo periodo del primo comma le parole: "e l'indicazione dell'istituto" sono sostituite con le seguenti: "dei giorni e dei periodi suddetti";

3) l'ultimo comma è soppresso».

Art. 5.**5.1**

GRECO

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.**6.1**

GRECO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Art. 7.**7.1**

SCOPELLITI

Sopprimere l'articolo.

7.2

GRECO

Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 7. – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo".

Art. 8. – 1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta" sono soppresse.

Art. 8-bis. – 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati.

Art. 8-ter. 1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti punibili con la pena dell'ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Art. 9.**9.1**

GRECO

Sopprimere l'articolo.

Art. 10.**10.1**

GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio» con le seguenti: «ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97».

Art. 12.

12.1

SCOPELLITI

Sopprimere l'articolo.

Art. 14.

14.1

GRECO

Sopprimere l'articolo.

Art. 15.

15.1

GRECO

Sopprimere l'articolo.

Art. 16.

16.1

GRECO

Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

16.2

SCOPELLITI

Sopprimere il comma 3.

16.3

GRECO

Al comma 4, al n. 5-bis, sostituire le parole: «nei cinque anni» con le parole: «a partire dai cinque anni».

Art. 18.**18.1**

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.**19.0.1**

GRECO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

"4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar o di visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonchè di programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

4-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati"».

Art. 23.**23.0.1**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di presidente di commissione tributaria provinciale o regionale".

2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono presidenti o vice presidenti di sezione o giudici di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

23.0.2

PREIONI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), al comma 1, primo periodo, è aggiunta la seguente frase: "o di presidente di commissione tributaria provinciale e regionale".

2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono presidenti o vice presidenti di sezione o giudici di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

23.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I magistrati ordinari non possono assumere o mantenere incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali".

2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

23.0.4

PREIONI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), è aggiunto il seguente comma:

"4. I magistrati ordinari non possono assumere o mantenere incarichi presso le commissioni tributarie provinciali o regionali".

2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

Art. 24.

24.1

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1-bis, dopo le parole: «medesima amministrazione» aggiungere le seguenti: «ovvero fra coloro che, forniti di idoneo titolo di studio universitario ed appartenenti al Ministero della giustizia, abbiano svolto documentate funzioni dirigenziali presso amministrazioni ad ordinamento autonomo».

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

423^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendoci altri iscritti a parlare, il presidente GUERZONI dichiara chiusa la discussione generale, avvertendo che ulteriori interventi potranno essere svolti in sede di esame della proposta di parere dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendoci altri iscritti a parlare, il presidente GUERZONI dichiara chiusa la discussione generale, avvertendo che ulteriori interventi potranno essere svolti in sede di esame della proposta di parere dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

396^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che l'esame dell'affare assegnato relativo ad alcune questioni applicative della normativa comunitaria in materia di DOP, sollecitato dal senatore Bucci e da altri senatori, è iniziato martedì con la relazione illustrativa del senatore Preda e preso atto che non è possibile raggiungere, nella seduta odierna, il numero legale necessario per consentire alla Commissione di riprenderne l'esame, invita tutti i gruppi a concordare una accelerazione dei tempi di esame (auspicabilmente nelle sedute da convocare per la prossima settimana). Più in generale, è auspicabile che la Commissione possa concludere, prima della chiusura della legislatura, alcune questioni di maggiore rilievo, come quella inerente la cosiddetta «delega per la legge di orientamento» inserita nell'A.S. n. 4339.

Convengono i senatori BUCCI, MINARDO, CUSIMANO, PIATTI, LAURIA Baldassare e SARACCO.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

509^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GUERRINI.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n.3-04026 del senatore Manzi, con la quale si sollecita l'attenzione sui lavoratori esposti all'amianto, con particolare riferimento a quei lavoratori, pensionati della Breda di Pistoia, che avevano già ottenuto dall'INPS il riconoscimento del diritto agli sconti previdenziali e del danno biologico e ai quali l'Istituto ha chiesto il rimborso delle somme già erogate.

In materia è di recente intervenuto l'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, (finanziaria 2001), il quale ha previsto che, in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti l'estinzione sono compensati tra le parti. Inoltre non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione d'indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati, per cui nessuno di essi deve restituire all'INPS le somme già percepite indebitamente.

L'Istituto ha inoltre reso noto che sono in corso di predisposizione le istruzioni applicative da diramare a tutte le sedi.

Il senatore MANZI ritiene che il rappresentante del Governo abbia fornito elementi esaurienti, tali da tranquillizzare i lavoratori interessati

dalle vicende oggetto dell'interrogazione testé svolta. Si dichiara pertanto pienamente soddisfatto.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è concluso.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sullo schema di nuovo testo predisposto dal relatore e sugli emendamenti ad esso riferiti è ancora pendente la richiesta di relazione tecnica avanzata dalla 5^a Commissione permanente. Poiché il termine per la trasmissione di tale documento, di cui all'articolo 76-bis del Regolamento, è ampiamente decorso, già nella seduta di ieri è stato espresso dalla Commissione un orientamento favorevole ad una sollecita conclusione dell'esame in sede referente, secondo quanto è stato affermato anche dal relatore. Un secondo problema da approfondire deriva dall'intervenuta approvazione, nell'ambito della legge finanziaria per il 2001, di una disposizione, al comma 3 dell'articolo 80, che prevede la concessione del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato a favore dei lavoratori sordomuti, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Si tratta, infatti, di una norma non dissimile da quella oggetto dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, oltre che di un articolo del testo originario del disegno di legge n. 1859. Alla luce di tale novità, occorre infatti valutare quale potrebbe essere l'esito procedurale dell'esame congiunto per i predetti disegni di legge, nei termini di una eventuale proposta di assorbimento nel testo che verrà licenziato per l'Assemblea.

Il senatore BONATESTA ritiene necessario approfondire la questione da ultimo prospettata dal Presidente, poiché, a suo avviso, permane una

certa differenza tra quanto previsto dalla legge finanziaria e il contenuto dei disegni di legge all'esame della Commissione.

Con il parere favorevole del relatore ZANOLETTI, la Commissione accoglie quindi la proposta del PRESIDENTE di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto al fine di svolgere gli approfondimenti richiesti dal senatore Bonatesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1578) NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia

(2069) RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore LAURO, il quale ricorda preliminarmente che l'istituto della rendita vitalizia è stato riconosciuto per i dipendenti degli enti locali al fine di trattare il rischio non assicurabile presso l'INAIL per infortunio sul lavoro e malattia contratta a causa di servizio. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1991, all'articolo 11, prevedeva infatti che nel caso di infortunio o malattia contratta per causa di servizio, l'ente di appartenenza avrebbe liquidato al dipendente che avesse riportato un'invalidità permanente parziale o totale una rendita vitalizia nella misura o con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

In linea generale, peraltro, l'orientamento normativo inteso ad attribuire una rendita ai dipendenti che abbiano contratto lesioni ed infermità per cause di servizio appare coerente con quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo il quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto all'assistenza sociale ed i lavoratori hanno diritto a che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Successivamente, il legislatore ha soppresso l'istituto della rendita vitalizia, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, creando, per questo aspetto, un vuoto normativo sul quale, peraltro, la giurisprudenza amministrativa è intervenuta in modo uniforme ritenendo che la disposizione abrogativa non è applicabile retroattivamente, ma riguarda esclusivamente le infermità contratte nel periodo di vigenza della nuova norma. Tale orientamento è stato da ultimo autorevolmente confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 16 ottobre 1989, n. 649.

I disegni di legge all'esame – prosegue il relatore – si propongono pertanto di colmare un vuoto normativo salvaguardando la validità e l'efficacia degli atti deliberativi adottati dagli enti locali per la liquidazione della rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 268 del 1987. Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di approfondire i profili finanziari dei provvedimenti in titolo, anche sulla base del parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio, il relatore osserva che i testi all'esame della Commissione sono sostanzialmente identici e si differenziano soltanto per alcuni limitati aspetti di carattere lessicale. Propone quindi di adottare come testo base il disegno di legge n. 1578, anche per motivi di priorità temporale nella presentazione. Su tale proposta, peraltro, la Commissione potrà adottare una decisione definitiva al termine della discussione generale.

Il relatore consegna infine alla Presidenza un dossier di documentazione sui disegni di legge all'esame, che viene messo a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BONATESTA sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 4618, di cui è primo firmatario, recante norme a sostegno delle persone in condizione di cecità parziale.

Il PRESIDENTE Smuraglia fa presente al senatore Bonatesta che analoga sollecitazione gli è stata rivolta nella seduta di ieri dal senatore Duva con riferimento al disegno di legge n. 4627, sulla stessa materia. Già ieri, egli aveva precisato che si era reso necessario un accertamento sull'eventualità che la questione oggetto dei predetti provvedimenti fosse da considerare inclusa tra quelle disciplinate nell'ambito della delega legislativa concessa al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 328 del 2000. Poiché tale accertamento ha dato un primo esito negativo, considerato anche la rilevanza sociale dei due provvedimenti sollecitati dal senatore Bonatesta e dal senatore Duva, il Presidente informa che tali disegni di legge, insieme al disegno di legge n. 4606, della senatrice Daniele Galdi, avente lo stesso oggetto, verrà iscritto all'ordine del giorno delle sedute che verranno convocate per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

243^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MANZELLA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MASCIONI illustra il provvedimento in titolo il quale affronta la delicata questione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), fonte di allarme in Europa per i rischi derivanti alla salute dei consumatori dalla possibile trasmissione di tale patologia animale nonché per le difficoltà economiche che ha comportato per il comparto zootecnico. Il decreto-legge in esame si inserisce peraltro nel quadro di una serie di tempestivi provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare il problema quali il divieto di importazione di carni a rischio dalla Francia, il divieto di utilizzo di farine animali e le misure volte ad assicurare lo smaltimento dei materiali a rischio precedentemente utilizzati per la produzione delle suddette farine.

Dai verbali delle riunioni del Consiglio Agricoltura dell'Unione europea dedicate alla questione della BSE, del 20 e 21 novembre e del 4 dicembre dello scorso anno, si evince, peraltro, il più elevato grado di coordinamento fra i dicasteri della Sanità e dell'Agricoltura vigente in Italia a fronte di una situazione che negli altri Stati membri vede quasi sempre prevalere la competenza del solo Ministro dell'Agricoltura. Al riguardo l'oratore sottolinea come il mancato riscontro di casi di BSE in Italia, salvo gli episodi di due animali importati – rispetto alle centinaia di casi in Gran Bretagna, Portogallo, Svizzera e Francia – non sia casuale. In Italia è presente infatti una rete capillare di presidi veterinari che rien-

trano nel quadro dei controlli sanitari e che, pertanto, rispondono alla priorità di tutelare la salute umana, laddove in altri paesi la commistione di competenze veterinarie ed agricole può aver talora indotto le autorità competenti a sottovalutare le situazioni di rischio.

Il relatore si sofferma quindi sui disagi derivanti dall'attuale situazione per il comparto interessato e, in particolare, per gli allevatori, i quali, non possono diversificare l'offerta e su cui incombe la spesa per il mantenimento degli animali vivi. A questa si aggiungono poi gli oneri derivanti dall'applicazione di criteri di prevenzione più rigorosi di quelli adottati in altri paesi quali la Francia dove, ad esempio, non vige l'obbligo di asportare la spina dorsale.

In tale contesto il decreto-legge n. 335 del 2000 reca misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, in linea con le indicazioni del Comitato scientifico direttivo dell'Unione europea, al fine di elevare la sicurezza dei consumatori. A tale proposito viene tra l'altro prevista la sottoposizione al *test* di diagnosi rapida, a carico dello Stato, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai 30 mesi, età precedentemente fissata, nel testo originario, a 24 mesi e poi elevata dall'altro ramo del Parlamento in conformità con le indicazioni dell'Unione europea. Il provvedimento contempla altresì l'aggiornamento dell'elenco del materiale a rischio da rimuovere e lo svolgimento di una campagna di informazione.

Proponendo quindi di esprimere un parere favorevole l'oratore conclude evidenziando come, nel rispetto del principio della massima cautela, l'evoluzione dei fatti potrebbe indurre gli organismi comunitari a raccomandare un rafforzamento ovvero un alleggerimento delle misure di prevenzione.

Il presidente MANZELLA esprime apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Mascioni e osserva come la stampa non abbia posto in luce un dato significativo quale il maggior grado di coordinamento fra le Amministrazioni della sanità e dell'agricoltura esistente in Italia rispetto alla situazione di altri Stati membri.

Il senatore MANZI chiede se l'allineamento con le indicazioni comunitarie non comporti l'adozione di misure meno rigorose.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide l'opportunità di evidenziare, a fronte delle ricorrenti critiche nei confronti dell'Italia, aspetti quali il maggior grado di coordinamento tra sanità e agricoltura che si riscontra nel Paese rispetto ad altri Stati membri. Al riguardo potrebbe rivelarsi utile anche la recente istituzione di un Ufficio stampa del Senato.

L'oratore chiede altresì se al mancato riscontro di casi di BSE in Italia non possa aver contribuito la presenza di condizioni climatiche che, a differenza di quelle degli Stati nordici, non favoriscano l'utilizzo di farine animali.

Il senatore MIGNONE rileva il carattere esauriente dell'esposizione del relatore ed osserva come ancora non esistano certezze sotto il profilo epidemiologico nonché in merito alla correlazione fra la patologia animale e la sua trasmissione all'uomo. Al riguardo l'oratore sottolinea la necessità di pervenire all'accertamento della realtà dei fatti che, come dimostra la vicenda della crisi nel Governo tedesco, talora appare distorta. Egli esprime quindi l'auspicio che le istituzioni italiane e la stessa Giunta si adoperino in questa direzione presso l'Unione europea affinché si possa fare chiarezza.

Il senatore BORTOLOTTO evidenzia come il problema di fondo sia nato da un inappropriato utilizzo dei rifiuti per la produzione di mangimi. Egli osserva altresì che il provvedimento in esame, benché disponga l'aggiunta di coloranti ai prodotti a rischio onde impedirne l'uso per fini zootecnici ed alimentari, non affronta la questione dell'impiego di tali prodotti nel campo cosmetico e che l'onere dello smaltimento dei rifiuti non può gravare a tempo indefinito sullo Stato.

Il presidente MANZELLA conviene con il senatore Bortolotto che si pone l'esigenza di chiarire quali siano, rispettivamente, le misure con carattere di emergenza e quelle a carattere più strutturale, destinate a disciplinare il sistema di smaltimento dei rifiuti senza necessitare del supporto dello Stato.

L'oratore chiede altresì se le organizzazioni ambientaliste non si siano attivate tempestivamente per segnalare i problemi derivanti dall'impiego inappropriato di farine animali e pone dei quesiti sugli effetti della BSE sulla produzione del latte.

Evidenziando come fra i risultati del Vertice di Nizza sia emerso il riconoscimento del principio di precauzione fra i fondamenti dell'Unione europea, il Presidente propone infine di porre un riferimento all'esigenza di attenersi a tale parametro nel parere che sarà espresso dalla Giunta.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva come in Gran Bretagna la questione della mucca pazza e dei rischi derivanti dall'impiego delle farine animali sia emersa già negli anni ottanta e come una sorta di atteggiamento nazionalista da parte delle istituzioni e delle organizzazioni ambientaliste locali non abbia consentito una più tempestiva e diffusa consapevolezza del problema nel resto d'Europa.

Il relatore MASCIONI ribadisce che l'evoluzione dei fatti non potrà che comportare un adeguamento delle misure intraprese ed evidenzia, pertanto, come in presenza di una situazione di emergenza con gravissime difficoltà per gli operatori interessati lo Stato non possa che accollarsi l'onere delle misure di prevenzione. In futuro si potrà valutare una diversa ripartizione degli oneri tenendo necessariamente conto dell'esigenza di adottare soluzioni coerenti a livello europeo, affinché i produttori di taluni

paesi non siano svantaggiati dall'adozione di misure più rigorose di quelle applicate negli altri Stati membri.

Condividendo l'opinione che sia necessario approfondire gli effetti della BSE sulla produzione del latte l'oratore rileva come la collaborazione fra i dicasteri dell'agricoltura e della sanità abbia condotto alla presentazione di un decreto pienamente conforme con le indicazioni dell'Unione europea, che contemplano un'estensione del divieto di utilizzo delle farine animali, peraltro già introdotto in Italia, con una portata più circoscritta, fin dal 1994. L'innalzamento del limite di età per l'obbligo dei *test* a 30 mesi è pienamente conforme con il parere del Comitato scientifico direttivo dell'Unione europea ed appare più realistico rispetto al precedente limite di 24 mesi, difficilmente applicabile dal punto di vista tecnico e che avrebbe posto gli allevatori italiani in condizioni di svantaggio rispetto ai produttori stranieri. Tra l'altro si deve tener conto che il materiale per i *test* viene attualmente prodotto da un unico fornitore svizzero per tutta l'Europa.

Il relatore, riferendosi anche alla sua passata esperienza di assessore regionale alla sanità, concorda altresì con la senatrice Squarcialupi che la rete di prevenzione veterinaria, che dipende dal Servizio sanitario, non viene adeguatamente valorizzata. Essa, tuttavia, già in passato, come nel caso dell'epidemia dell'afta epizootica, che in altri Stati europei ha prodotto maggiori problemi, ha dimostrato la propria efficacia. L'Italia ha altresì beneficiato della maggiore attenzione per i prodotti tipici, che ha stimolato i produttori a curare particolarmente l'aspetto della qualità.

Il senatore MANZI condivide il giudizio positivo del relatore sul sistema sanitario italiano ma, rilevando i problemi riscontrati in un mattatoio avanzato come quello di Torino a fronte della mancata segnalazione di analoghe difficoltà da parte di altri impianti meno avanzati, sottolinea il fenomeno di controlli e strutture disomogenei fra regione e regione.

La senatrice SQUARCIALUPI evidenzia l'esigenza di sollecitare la ricerca sui materiali necessari per svolgere i *test*.

Anche il senatore MIGNONE rileva la coesistenza di impianti di tipo diverso, alcuni dei quali potrebbero essere non conformi con le norme comunitarie.

Il relatore MASCIANI osserva come, pur ammettendo delle disomogeneità da area ad area, il mancato riscontro di casi di BSE in Italia – a fronte, ad esempio, dei 350 casi riscontrati in Svizzera – dimostri un'affidabilità mediamente elevata dei presidi sanitari italiani. L'oratore ritiene inoltre che l'attuale situazione di monopolio in merito alla produzione dei materiali per effettuare i *test* non possa che avere carattere transitorio, in connessione con l'insorgere dell'emergenza, considerando che lo sviluppo della ricerca dovrebbe consentire una rapida diffusione delle tecnologie necessarie.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(47) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente

(Parere alla 13^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il relatore BORTOLOTTO illustra il progetto di direttiva in titolo che integra la vigente normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico precisando i parametri applicabili al benzene ed al monossido di carbonio.

Il benzene, in particolare, costituisce una sostanza cancerogena emessa dai motori a combustione interna e solo parzialmente filtrata dalle marmitte catalitiche, in quanto queste producono pieni effetti solo dopo essersi riscaldate. Attualmente è vietato l'uso del benzene come solvente salvo che in ambito militare. Al riguardo appare significativo che uno dei militari italiani che ha prestato servizio in Jugoslavia ha contratto la leucemia dopo aver utilizzato solventi a base di benzene, il quale pone quindi un problema altrettanto grave dell'uranio impoverito.

L'oratore rileva poi come il benzene, per via dell'elevato numero di ottani, venga tuttora impiegato per i carburanti, con un limite di concentrazione che, per l'Italia, corrisponde all'1 per cento, a fronte di un limite più elevato dell'1,2 per cento previsto dalle disposizioni comunitarie.

Per quanto concerne le emissioni atmosferiche la direttiva in esame fissa un limite di 5 microgrammi per metro cubo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), che in base all'allegato I dovrà essere rispettato entro il 2010, salvo le zone e gli agglomerati per i quali la direttiva ammette una proroga di cinque anni. In una fase transitoria è ammesso un margine di tolleranza superiore del 100 per cento – corrispondente a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, limite attualmente previsto dalla normativa italiana – fino al 2006, con una successiva riduzione di 1 μg all'anno fino al 2010.

La direttiva prevede altresì lo svolgimento di controlli periodici negli agglomerati di almeno 250 mila abitanti e nelle altre località in cui i valori di concentrazione superino per almeno tre anni non consecutivi in un quinquennio il 70 per cento del valore limite. Al riguardo l'oratore rileva l'esigenza di precisare le disposizioni applicabili ai controlli negli agglomerati inferiori a 250 mila abitanti.

La direttiva reca analoghe disposizioni per quanto concerne il monossido di carbonio per il quale, tuttavia, essendo relativamente meno pericoloso, sono ammesse concentrazioni superiori. In particolare viene stabilito un limite di 10 milligrammi per metro cubo (mg/m^3), da raggiungere entro il 2005, con un margine di tolleranza di 6 milligrammi in più fino al 2003, che si riduce di 2 milligrammi ogni anno. A tale proposito l'oratore

rileva che in Italia già vengono applicati analoghi limiti e che i relativi controlli sono di competenza comunale.

In conclusione l'oratore ritiene di esprimere alla Commissione ambiente delle osservazioni favorevoli proponendo tuttavia, in considerazione del fatto che in Italia già valgono limiti in linea con quelli previsti dal progetto di direttiva, di ridurre il termine del 2010, che appare troppo lontano, per l'adeguamento degli Stati membri ai parametri concernenti il benzene. Tenendo conto che il benzene è sostanzialmente presente ovunque sarebbe inoltre opportuno svolgere i controlli in zone o agglomerati corrispondenti a una popolazione inferiore a 250 mila abitanti, adottando preferibilmente come indicazione di riferimento quella di 100 mila abitanti.

La senatrice SQUARCIALUPI osserva che lo sviluppo della cooperazione europea nel campo della politica di difesa dovrebbe poter consentire l'applicazione dei parametri di sicurezza anche negli ambienti militari.

Il presidente MANZELLA chiede chiarimenti sulle capacità filtranti delle marmitte catalitiche.

Il relatore BORTOLOTTI precisa che l'azione di catalisi indotta dalle marmitte non può espletarsi a freddo. Considerando che le marmitte raggiungono la temperatura necessaria dopo circa 15 chilometri di percorso, si deve ritenere che nel traffico urbano non vengano quasi mai raggiunte le condizioni di piena funzionalità delle marmitte catalitiche.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente MANZELLA conferma che, come preannunciato nella precedente seduta, giovedì 18 gennaio si svolgerà l'esame dello schema di intesa fra il Governo e la Commissione europea per l'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, su cui la Giunta deve esprimere il parere al Governo entro il 29 gennaio.

L'oratore ricorda altresì che ai componenti della Giunta è stato inviato l'elenco dei nuovi atti preparatori della legislazione comunitaria assegnati nelle ultime settimane al fine di deliberare, nella prossima seduta, gli atti da inserire nel programma dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2001

UFFICI DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14.

